



CIRCOLARE N. 3 / dicembre 2022

Alle Aziende associate – loro sedi

c.a. Ufficio Amministrazione del Personale

c.a. R.S.U. interne

Milano, 19 dicembre 2022

OGGETTO: “vecchi iscritti”, nuova funzionalità nell’Area Riservata e nuovo “Modulo richiesta prestazione pensionistica”.

Come noto, si indicano in breve con le locuzioni “vecchi iscritti” o “vecchi iscritti a vecchi fondi” gli Aderenti assunti precedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti, a tale data, ad una forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992.

Questi Aderenti hanno la peculiarità di poter richiedere la prestazione pensionistica integralmente in forma di capitale, a prescindere dall’ammontare della posizione individuale maturata.

Tuttavia, al verificarsi di determinate circostanze, tale scelta può dare luogo ad una tassazione meno favorevole. Infatti, come già specificato nel “Documento sul regime fiscale” -disponibile nel sito internet del Fondo-all’Avvertenza: particolarità del regime fiscale applicabile ai vecchi iscritti”, solo nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007 sia inferiore al 50% dell’assegno sociale è possibile percepire l’intera prestazione pensionistica in forma di capitale con applicazione pro rata temporis del regime fiscale di maggior favore, ossia quello in vigore dal 1° gennaio 2007.

In caso contrario, invece, la liquidazione integrale in forma di capitale comporta l’applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007, del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006, e questo determina un prelievo fiscale più elevato, per l’effetto di una più ampia base imponibile e di una maggiore aliquota d’imposta applicata.

Questo risultato può essere evitato chiedendo una liquidazione almeno parzialmente in forma di rendita (per un importo pari ad almeno il 50% del montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007), ovvero, ricorrendone i requisiti, optando per l’erogazione frazionata del capitale denominata RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata).

Per consentire ai “vecchi iscritti” di “toccare con mano” le implicazioni fiscali delle diverse alternative disponibili è stata introdotta, unicamente nella loro “Area riservata” (nel menu a tendina degli “Strumenti” sulla homepage, voce “Simulazione pensionistica”), una simulazione che consente di verificare se la richiesta di una prestazione pensionistica al 100% in forma di capitale comporterebbe una più elevata imposizione fiscale e, nel caso ciò si verificasse, di quantificare il maggior carico fiscale.

Avvertenza. Perché l’esito della simulazione sia realmente significativo occorre che la simulazione venga effettuata immediatamente prima dell’effettiva richiesta di prestazione. In ogni caso la tassazione applicata in sede di liquidazione sarà quella conseguente alla prestazione richiesta sulla base dell’importo della posizione previdenziale, dell’età anagrafica e dell’importo dell’assegno sociale effettivamente rilevati all’atto della liquidazione stessa.

Di seguito un esempio di simulazione, che è di semplice e veloce effettuazione non richiedendo l’inserimento di alcun dato aggiuntivo.



Pagina di avvio della simulazione:

The screenshot shows the top navigation bar with 'Fonchim' logo, 'Home', 'Profilo', 'Posizione', and 'Strumenti' menus, and a 'Nuova richiesta' button. Below is a breadcrumb '< Indietro' and a main heading 'Simulazione prestazione pensionistica 100% in capitale'. The text explains the choice of capital liquidation and its tax implications. A red button 'Avvia la simulazione' is prominent. At the bottom, a note states: '*aderente assunto precedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritto, a tale data, ad una forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992'.

Esempio di pagina di output (caso in cui la prestazione pensionistica al 100% in forma di capitale comporterebbe una maggiore imposizione fiscale):

The screenshot shows the same navigation bar as above. The main heading is 'Simulazione prestazione pensionistica 100% in capitale'. The text details the simulation results, including a warning: 'Sulla base dell'importo della tua posizione previdenziale maturata, della tua età anagrafica e dell'importo dell'assegno sociale rilevati all'atto della presente simulazione risulta che LA RICHIESTA DI UNA PRESTAZIONE PENSIONISTICA AL 100% IN CAPITALE COMPORTEREBBE UNA PENALIZZAZIONE FISCALE. Di seguito è quantificata la stima del carico fiscale che verrebbe applicato alla prestazione pensionistica integralmente in capitale rispetto alla richiesta di una prestazione pensionistica parte in rendita (per il 50% della posizione maturata dal 1° gennaio 2007) e parte in capitale.' It lists two hypotheses: 'Ipotesi 1: Liquidazione interamente in capitale' and 'Ipotesi 2: Liquidazione in capitale e in rendita', both with redacted values. A warning section 'Avvertenza' concludes the page.



Considerate le particolarità dei “vecchi iscritti” in termini di prerogative e fiscalità, è stato introdotto un apposito modulo (“Modulo di richiesta prestazione pensionistica “vecchi iscritti” - all. I), che riepiloga in maniera organica quanto già succintamente descritto e che dovrà essere usato in ogni caso dagli Aderenti “vecchi iscritti” per richiedere la prestazione pensionistica (integralmente in forma di capitale, oppure almeno parzialmente in forma di rendita).

Ci auguriamo che gli strumenti di nuova introduzione siano di ausilio ai “vecchi iscritti” nell’assunzione delle decisioni più coerenti con le proprie esigenze.

Cordiali saluti.

FONCHIM
F.to Il Presidente
Adriano Propersi

All.cs



Inviare per **RACCOMANDATA** a:
FONCHIM – via G. da Procida 11,
20149 Milano
o effettuare l'**UPLOAD** dal sito



MODULO RICHIESTA PRESTAZIONE PENSIONISTICA “VECCHI ISCRITTI” (*)

(*) Aderenti assunti precedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti, a tale data, ad una forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992.

(le richieste prive degli allegati previsti non verranno accettate)

Il/la sottoscritto/a.....Codice fiscale.....
Cod. aderente n.....Nato/a a.....
il.....Residente a.....Cap.....Prov.....
Via.....n.....
Telefono.....Cell.....email.....
Data iscrizione Fonchim..... ex dipendente della Società.....

DICHIARA

- di essere iscritto a Fonchim da **più di cinque anni**¹;
- di avere **cessato il rapporto di lavoro**;
- di avere maturato i requisiti per il **pensionamento**;
- di essere stato **assunto precedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritto**, a tale data, ad una **forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992**;
- di **avere preso visione** delle informazioni contenute nell'**Allegato I** al presente modulo;
- di **avere preso visione** delle informazioni contenute nel **Documento sull'erogazione delle rendite** pubblicato sul sito web del Fondo.

CHIEDE

Ai sensi del Dlgs. 252/2005 e dello Statuto Fonchim, la **LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA** con le seguenti modalità:

liquidazione integrale in forma di capitale, con applicazione del nuovo e più favorevole regime fiscale qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa, consapevole che, in assenza di queste ultime, verrà applicato il meno favorevole regime fiscale previgente.

ALLEGA

- ✓ Copia di un **documento di identità** in corso di validità;
- ✓ Copia del **codice fiscale**;
- ✓ **Dichiarazione INPS** (comunicazione di liquidazione oppure certificato di pensione).

IN ALTERNATIVA

- ___% (**almeno 50%**) del montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007 in forma di rendita e la restante parte in capitale.
- ___% (**almeno 50%**) dell'intera posizione maturata in forma di rendita e la restante parte in forma di capitale.
- 100%** della posizione maturata in forma di rendita.

ALLEGA

- ✓ Copia di un **documento di identità** in corso di validità del **richiedente**;
- ✓ Copia del **codice fiscale** del richiedente;
- ✓ Copia di un **documento d'identità** in corso di validità del **beneficiario della reversibilità** (solo nei casi in cui sia richiesta la rendita reversibile);
- ✓ Copia del **codice fiscale** del **beneficiario della reversibilità** (solo nei casi in cui sia richiesta la rendita reversibile);
- ✓ **Attestazione INPS** (comunicazione di liquidazione o certificato di pensione);
- ✓ **Consenso firmato al trattamento dei dati personali** da parte di Generali Italia Spa (Allegato II).

NB: in caso di erogazione in tutto o in parte in forma di rendita è necessario compilare anche la pagina seguente.

¹ In caso di trasferimento da altro fondo pensione, nel calcolo dei cinque anni rientrano anche gli anni maturati nel fondo precedente.



il futuro è rosa

Inviare per **RACCOMANDATA** a:
FONCHIM – via G. da Procida 11,
20149 Milano
o effettuare l'**UPLOAD** dal sito



TIPO DI RENDITA

- Rendita vitalizia semplice con LTC
- Rendita vitalizia reversibile con LTC
- Rendita certa 5 anni con LTC
- Rendita certa 10 anni con LTC

DATI BENEFICIARIO DELLA REVERSIBILITÀ
(da compilare se si richiede la **rendita reversibile**)

Cognome.....Nome.....
 C. F. Sesso M F
 Nato/a a..... il.....
 Residente a.....Cap..... Prov.....
 Via.....n.....
 Telefono..... Cell.....
 % di reversibilità 50 60 70 80 90 100

DATI BENEFICIARIO/I*
(da compilare se si richiede la **rendita certa 5/10 anni**)

Cognome.....Nome.....
 C. F. Sesso M F
 Nato/a a..... il.....
 Residente a.....Cap..... Prov.....
 Via.....n.....
 Telefono..... Cell.....

Cognome.....Nome.....
 C. F. Sesso M F
 Nato/a a..... il.....
 Residente a.....Cap..... Prov.....
 Via.....n.....
 Telefono..... Cell.....

** I beneficiari possono essere più di uno.
In mancanza di designazione, la prestazione in caso di premorienza, se dovuta, verrà liquidata agli eredi.*

RATEAZIONE

- Mensile
- Bimestrale
- Trimestrale
- Quadrimestrale
- Semestrale
- Annuale

TASSO TECNICO**

- 0%
- 1%

**** Per le richieste pervenute al Fondo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2024 è possibile scegliere tra i seguenti due tassi tecnici: 0% e 1%.
In caso di revisione del tasso minimo garantito da parte di Generali Italia Spa, come illustrato nell'Appendice n. 2 alla Convenzione, successivamente al 31/12/2024 il tasso tecnico dell'1% potrà subire variazioni.**

Allegato I
LA TASSAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN CAPITALE PER I “VECCHI” ISCRITTI

In qualità di “vecchio iscritto” hai la facoltà di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in forma di capitale; tuttavia, in qualche caso tale scelta può dare luogo ad una tassazione meno favorevole.

Infatti, solo nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007 sia inferiore al 50% dell’assegno sociale è possibile percepire l’intera prestazione pensionistica in forma di capitale con applicazione del regime fiscale di maggior favore, ossia quello in vigore dal 1° gennaio 2007.

In caso contrario, invece, la liquidazione integrale in forma di capitale comporta l’applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007, del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006, e questo determina un prelievo fiscale più elevato, per l’effetto di una più ampia base imponibile e di una maggiore aliquota d’imposta applicata.

Questo risultato può essere evitato chiedendo una liquidazione almeno parzialmente in forma di rendita (per un importo pari ad almeno il 50% del montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007), ovvero, ricorrendone i requisiti, optando per l’erogazione frazionata del capitale denominata RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata).

Puoi verificare il regime fiscale che verrebbe applicato alla tua liquidazione in capitale mediante la simulazione che puoi trovare nella tua Area riservata del sito web del Fondo.

Avvertenza. Perché l’esito della simulazione sia realmente significativo occorre che la simulazione venga effettuata immediatamente prima dell’effettiva richiesta di prestazione. In ogni caso la tassazione applicata in sede di liquidazione sarà quella conseguente alla prestazione richiesta sulla base dell’importo della posizione previdenziale, dell’età anagrafica e dell’importo dell’assegno sociale effettivamente rilevati all’atto della liquidazione stessa.

Per una migliore comprensione, la tabella seguente mostra, per le prestazioni in forma di capitale ed in forma di rendita, il regime fiscale applicato in base al periodo in cui la relativa contribuzione (del lavoratore e del datore di lavoro) ed il TFR sono stati versati al Fondo.

PRESTAZIONE	TASSAZIONE FINO AL 31.12.2000	TASSAZIONE DAL 01.01.2001 AL 31.12.2006	TASSAZIONE DAL 01.01.2007
Rendita (qualunque percentuale)	<u>Tassazione progressiva IRPEF</u> applicata all’87,5% dell’ammontare della rendita. Cumulo con gli altri redditi sottoposti a tassazione IRPEF (ad es., la pensione INPS).	<u>Tassazione progressiva IRPEF</u> applicata alla parte di rendita corrispondente ai contributi dedotti ed al TFR (esente la parte corrispondente a contributi non dedotti ed ai rendimenti del Fondo). Cumulo con gli altri redditi sottoposti a tassazione IRPEF (ad es., la pensione INPS).	<u>Tassazione con ritenuta a titolo di imposta</u> , con applicazione di un’aliquota del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare eccedente il quindicesimo, fino ad arrivare ad un’aliquota minima del 9%. Non viene tassata la parte corrispondente ai contributi non dedotti ed ai rendimenti del Fondo.
Prestazione in forma di capitale (applicazione del regime fiscale più favorevole)	<u>Tassazione separata</u> con applicazione della stessa aliquota applicata al TFR.	<u>Tassazione separata</u> con applicazione di un’aliquota calcolata autonomamente con le stesse modalità utilizzate per la tassazione del TFR. Non viene tassata la parte corrispondente ai contributi non dedotti ed ai rendimenti del Fondo.	<u>Tassazione con ritenuta a titolo di imposta</u> , con applicazione di un’aliquota del 15% che può essere ridotta fino al 9%. Non viene tassata la parte corrispondente ai contributi non dedotti ed ai rendimenti del Fondo.
Prestazione in forma di capitale (applicazione del regime fiscale meno favorevole)	<u>Tassazione separata</u> con applicazione della stessa aliquota applicata al TFR.	<u>Tassazione separata</u> con applicazione di un’aliquota calcolata autonomamente con le stesse modalità utilizzate per la tassazione del TFR. L’aliquota si applica anche alla parte corrispondente ai rendimenti del Fondo, che hanno già subito una tassazione anno per anno in capo alla forma pensionistica e che vengono ripresi a tassazione. Rimangono esclusi dal prelievo solo gli eventuali contributi non dedotti.	

*Aderente assunto precedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritto, a tale data, ad una forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992.

**GENERALI**

Assicurazioni Generali S.p.A.

ALLEGATO II

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi assicurativi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i Suoi dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) - non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (6).

Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Privacy di Gruppo.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio (Servizio Privacy di Gruppo - Assicurazioni Generali S.p.A. - Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto - TV, tel. 041.549.2599 fax 041.549.2235). Il sito www.generali.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili..

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili - effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data	Nome e cognome dell'/gli interessato/i (leggibile)	Firma
--------------	---	-------



Direzione per l'Italia - 31021 Mogliano Veneto, via Marocchessa 14 - telefono 041 5492 111 - fax 041 912 909 - sito internet: www.generali.it - e-mail: info@generali.it
Società costituita nel 1831 a Trieste - Capitale sociale € 1.410.113.747,00 interamente versato - Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2
Codice fiscale e Registro imprese 00079760320 - Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione
Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi